

per l'assolvimento di tali diritti, firmata da tutte le associazioni nazionali del settore e che ha visto l'adesione della quasi totalità delle emittenti (99 per cento);

l'articolo 1 del contratto di licenza della SIAE consente alle emittenti radiotelevisive che ne siano in possesso, non soltanto la radiodiffusione ma anche la duplicazione (copia su *hard-disk* del computer o analogo supporto) dell'opera tutelata dalla SIAE;

presso le sedi centrali e periferiche della SIAE è disponibile l'elenco delle emittenti radiotelevisive locali che hanno regolarizzato il diritto d'autore, elenco facilmente visionabile anche dalla guardia di finanza;

sussistono molti dubbi circa l'interpretazione da dare all'articolo 73 della legge n. 633 del 1941 nel senso dell'individuazione del soggetto che dovrebbe assolvere al pagamento dei cosiddetti « diritti connessi », tra l'altro, in passato ricompresi nel compenso pagato dalle emittenti alla SIAE e solo di recente richiesti direttamente alle imprese radiotelevisive;

il DPCM del 1° settembre 1975 (data anteriore all'entrata sul mercato delle imprese radiotelevisive private) ha fissato al 2 per cento la misura del compenso dovuto al produttore ai sensi dell'articolo 73 della legge n. 633 del 1941, da calcolarsi sugli incassi lordi derivanti dalla pubblica utilizzazione dell'opera;

in virtù di quanto detto e nel pieno rispetto della legge la REA, per regolarizzare la posizione delle emittenti rappresentate, chiese l'elenco delle opere tutelate nonché l'intervento delle Autorità istituzionali a fini interpretativi della legge sull'incerta questione dei « diritti connessi » —:

se il Ministro sia a conoscenza del piano di ispezioni delle sedi delle emittenti locali e di sequestro del materiale di riproduzione audio video attuato dalla guardia di finanza;

se non ritenga di doversi adoperare per dirimere le controversie venutesi a

creare, affinché sia consentito alle emittenti radiotelevisive di poter riprendere in pieno la loro attività;

se, in particolare, di fronte alle oggettive divergenze interpretative tra la REA e le società di produzione fonografica, non ritenga di doversi attivare affinché venga istituito un tavolo di mediazione sulla questione dei « diritti connessi », nel generale interesse delle categorie coinvolte.

(4-08808)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazioni a risposta scritta:

VILLARI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la legislazione esistente in Italia ha scelto di rispettare il principio di precauzione per gli impianti che generano campi elettromagnetici;

come stabilito dall'OMS e dalla Commissione il principio di precauzione « dovrebbe essere invocato quando vi è una buona ragione, basata sull'evidenza empirica o su una plausibile ipotesi di causa, per credere che potrebbero determinarsi effetti negativi sulle persone, anche se la probabilità del danno è remota; e quando una scientifica valutazione delle conseguenze e delle probabilità rivela un'incertezza tale che non sia ancora possibile stabilire il rischio con sufficiente confidenza per informare chi deve prendere le decisioni »;

studi effettuati (Richard Doll 4 marzo 2001) hanno evidenziato che sussistono rischi di leucemia infantile (in prossimità di elettrodotti), tumori cerebrali ed altre patologie vivendo in prossimità dei campi magnetici e campi prodotti da radiofrequenza. Molte riviste specializzate e notiziari della « fondazione italiana per la ricerca sul cancro » hanno evidenziato un possibile incremento di tali malattie. L'in-

terazione tra campi elettromagnetici e l'uomo può causare danni al sistema biologico (sistema nervoso, sistema immunitario, sistema visivo), nonché disturbi del sonno;

la legge quadro (n. 36 del 22 febbraio 2001) sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici all'articolo 4, comma 1, lettera *c*) cita: « lo Stato esercita le funzioni relative all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente »;

la suddetta legge all'articolo 8, comma 1, specifica le competenze delle regioni, delle province e dei comuni in merito all'inquinamento elettromagnetico, in particolare alla lettera *d*) specifica che: è di competenza delle Regioni (sempre nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché di criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

il comma 3 dello stesso articolo specifica che in caso di inadempienza delle Regioni si applica l'articolo 5 del decreto-legge 31 marzo 1998, n. 112 che stabilisce i compiti di rilievo nazionale in merito all'inquinamento acustico atmosferico ed elettromagnetico —:

se il Ministro, al fine di seguire il principio di precauzione, e di rispettare la legge quadro citata, non ritenga necessario provvedere alla realizzazione del catasto nazionale e alla sollecitazione delle Regioni per la realizzazione del catasto regionale. (4-08803)

SARDELLI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale n. 5973 del 16 ottobre 2003 è stato approvato il programma delle opere marittime per il triennio 2003/2005;

all'interno di questo programma è stata individuata con codice "0", da finanziarsi in condizioni di cantierabilità dei progetti, la variante al piano regolatore portuale di Brindisi e precisamente: opere di completamento accosti portuali, navi traghetto e Ro — Ro nella località Sant'Apollinare nel porto di Brindisi per un importo complessivo di euro 19 milioni e 500 mila;

è ferma presso codesto Ministero la procedura di via con grave rischio di perdita del finanziamento suddetto che permetterebbe la riqualificazione del porto con una netta separazione del traffico passeggeri (porto interno) dal traffico commerciale (porto medio) e dal traffico industriale energetico (porto esterno) —:

riferire sull'iter amministrativo della procedura di via e di rimuovere i motivi ostativi alla sua definizione in tempi rapidi che consentano l'utilizzazione del finanziamento, la realizzazione delle opere e il rilancio dell'attività portuale. (4-08814)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazioni a risposta scritta:

ROSATO. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 28 settembre 2003 si è verificata un'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica che ha interessato la Nazione nella sua interezza (*black-out*);

tale evento è risultato essere la conseguenza della mancanza di ridondanza del sistema di acquisizione dell'energia dall'estero a fronte di un singolo guasto di linea e della contestuale contemporanea